



ISTITUTO COMPRENSIVO di RASTIGNANO

via Marzabotto, 35 - 40067 RASTIGNANO Frazione di Pianoro (BO)

Tel. 051 626.53.99 - Fax 051 626.54.00

Cod. Mecc. BOIC82900A - C.F. 91201320370

www.icrastignano.edu.it

e-mail boic82900a@istruzione.it PEC: boic82900a@pec.istruzione.it

Circolare nr 25

Alla c.a.

Personale
DOCENTE e ATA
I.C. Rastignano

Al Sito WEB

Oggetto: Disposizioni circa la fruizione dei permessi ex lege 104/92 a.s. 2025/2026

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Visto l'art. 33 della L. 104/92, come novellato dall'art. 24 della Legge 183/2010;

Vista la Circolare 13/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

Visti i CCNL/Scuola 29/11/2007, 2016/2018 e 2019-21;

Vista la Circolare n. 45 dell'INPS del 1° marzo 2011 e ss.mm.;

Visto il D. lgs n. 105 del 30/06/2022;

DISPONE

1. Tutto il personale docente e ATA, in riferimento agli art. 75 e 76 del DPR 445/2000 e sue modifiche e integrazioni, è tenuto a produrre autocertificazione sulla **permanenza** delle condizioni di fruizione dei permessi di cui all'art. 33, commi 3 o 6, della Legge 104/92 relative all'a.s. precedente.
2. La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e s.m.i. va inoltrata al Dirigente Scolastico dell'istituto di titolarità, che provvederà all'emissione del relativo decreto autorizzativo. La medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all'eventuale istituto di completamento a cui deve essere consegnato successivamente copia del decreto di riconoscimento dei benefici della Legge 104/92.
3. Considerato che dal **13 agosto 2022**, data di entrata in vigore del **D. lgs n. 105/2022**, i tre giorni di permesso mensile retribuito potranno anche essere **alternati** nella fruizione tra più soggetti (lavoratori dipendenti) per l'assistenza allo stesso disabile, **nella richiesta occorrerà dichiarare:**
 - a) nessun altro familiare beneficia dei permessi di cui alla Legge 104/92 per lo stesso assistito, oppure
 - b) altro familiare beneficia alternativamente dei permessi di cui alla Legge 104/92 per lo stesso assistito ai sensi del D.lgs 105/2022.

Per l'assistenza a un familiare disabile si dovrà far pervenire in segreteria, **unitamente all'istanza** (di cui all'allegato 1), la seguente documentazione:

- **verbale della Commissione medica** della competente ASP da cui risulti la situazione di disabilità grave ex **art. 3 comma 3 della L. 104/1992** del familiare da assistere;
- **dichiarazione sottoscritta dal familiare disabile contenente la manifestazione di volontà** di volersi far assistere dal richiedente i permessi con allegata la copia di un valido documento di riconoscimento, non prevista nel caso di coniuge e figli (allegato 2);
- **dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti che il familiare disabile non è ricoverato** a tempo pieno presso strutture ospedaliere o pubbliche o private che ne assicurino l'assistenza sanitaria (allegato 3);
- **dichiarazione di responsabilità e consapevolezza** così come prevista dalla circolare n. 13/2010

Ogni dipendente deve comunicare con tempestività alla dirigenza scolastica ogni eventuale variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni. In particolare, si richiama l'attenzione su quanto disposto dalla Circolare n. 13 del 6/12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica in cui è previsto che: *"Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa."*

Parimenti l'Inps, con circolare applicativa della normativa n. 45 dell'01/03/2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza dei disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 precisa che: *"Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione."*

Tutto ciò premesso, al fine di assicurare l'organizzazione del servizio stesso e il buon andamento dell'attività didattica, coloro che necessitano di fruire dei permessi in parola, considerata la specificità del servizio scolastico, che comporta assunzioni di responsabilità civili e penali connesse alla vigilanza ed alla tutela della sicurezza degli alunni, nonché difesa della garanzia del **diritto all'istruzione**, sono tenuti a produrre una **pianificazione mensile da presentare entro il giorno 30 del mese precedente**, salvo improvvise ed improcrastinabili esigenze di assistenza del soggetto disabile.

Nel caso di situazioni improvvise ed urgenti, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata. In tal caso, il lavoratore, previa istanza al Dirigente scolastico, di norma entro i tre giorni precedenti la fruizione del permesso, potrà variare la giornata già comunicata nel cronoprogramma.

Infine, si ricorda che il Dirigente potrà procedere, ai sensi della legge 445/2000, alle **verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive** e l'eventuale difformità, rispetto al vero, delle dichiarazioni comporterà la denuncia per **reato di falso e la decadenza del beneficio in esame**. Infatti, **l'utilizzo dei permessi a scopo personale profila una condotta censurabile e lesiva della buona fede**: il lavoratore che si avvale dei permessi di cui alla legge 104 non per assistere il familiare disabile ma per dedicarsi ad altre attività personali, pone in essere un comportamento che integra l'ipotesi dell'abuso di diritto

La DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Concetta Letizia Russo
(Firma autografa e sostituita a mezzo
stampa ex art.3, comma 2 D.Lgs 39/93)



